

## LA L. 109/1994 È DEFINITIVAMENTE ABROGATA DAL 1° LUGLIO 2006

di LINO BELLAGAMBA

1) Il D.L. 12 maggio 2006, n. 173, è stato convertito con modifiche nella L. 12 luglio 2006, n. 228, entrata in vigore il 13 luglio 2006.

2) La L. 109/1994 risulta abrogata dal 1° luglio 2006, data di entrata in vigore del codice. Così, infatti, prevede l'art. 256, comma 1 del D.Lgs. 163/2006: «A decorrere dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati: – *omissis* – la legge 11 febbraio 1994, n. 109». Dal 1° luglio 2006 e fino al 12 del medesimo mese, la L. 109/1994 risulta pertanto integralmente abrogata.

3) Dal 13 luglio, per i lavori, fino al primo febbraio 2007, è sospesa la procedura negoziata del codice (l'ex trattativa privata, tranne quella fino a centomila euro e tranne quella per gli appalti nel settore dei beni culturali) e sono sospesi quelli che nel codice sono l'ex appalto integrato e l'ex appalto concorso (comma 1-ter aggiunto all'art. 253 del codice). Parimenti, sono sospesi dialogo competitivo ed accordo quadro (comma 1-bis del medesimo art. 253).

4) Così prevede il D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito con modifiche nella L. 12 luglio 2006, n. 228, art. 1-octies, comma 2, primo periodo: «Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti»

«Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo» sono quelle di cui all'art. 1-octies, comma 1, lett. c) del D.L. convertito in legge. Si tratta cioè, nell'ambito del codice, di: dialogo competitivo (art. 58), accordo quadro (art. 59), appalti di progettazione ed esecuzione (art. 3, comma 7; art. 53, commi 2 e 3), procedura negoziata con bando (art. 56) e procedura negoziata senza bando (art. 57).

Qual è il significato di tale primo periodo del comma 2 dell'art. 1-octies del D.L. convertito? Si riafferma – e quindi si afferma *ad abundantiam* – il principio del *tempus regit actum*. Tale principio, infatti, era già stato affermato in precedenza: ai commi 1-ter e 1-bis aggiunti all'art. 253 del codice. Si conferma dunque – per il periodo dal 1° luglio 2006 fino al giorno 12 – che si applica il codice nella sua integralità, cioè il codice “non sospeso”.

Già qui si prende atto – pacificamente – che il legislatore rende affermazioni *ad abundantiam*, cioè non scorrette, ma semplicemente inutili sotto il profilo dell'essenzialità giuridica.

5) Così prevede il D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito con modifiche nella L. 12 luglio 2006, n. 228, art. 1-octies, comma 2, secondo periodo: «A tal fine, le disposizioni di

cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».

a) Il periodo inizia con un'espressione che, sotto il profilo logico, è tutta da capire: «A tal fine». Il dettato normativo vorrebbe ricollegare il secondo periodo (che stiamo esaminando) al primo (esaminato sopra al punto n. 4).

Tuttavia tale collegamento è più apparente che in effetti sussistente. Infatti, pacificamente, il primo periodo riguarda il tempo dal 1° luglio 2006 al giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione (12 luglio), mentre il secondo periodo riguarda il tempo che va dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (13 luglio) fino al «31 gennaio 2007».

b) L'espressione in questione («A tal fine») non può allora essere intesa se non in senso lato, cioè come riferita al profilo – oggettivamente emergente – del diritto inter-temporale in ogni sua fase. Il legislatore vuole cioè dire: “Sempre in ordine all'applicabilità della normativa nel periodo transitorio complessivo ...”.

c) Tale secondo periodo parla di «disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». Viene dunque richiamato l'art. 256, comma 1.

Che cosa recita il comma 1 dell'art. 256 del codice? «A decorrere dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati: – *omissis* – la legge 11 febbraio 1994, n. 109». Tale ultimo disposto – vuol significare il secondo periodo del comma 2 dell'art. 1-*octies* del convertito D.L. – continua ad applicarsi fino al «31 gennaio 2007» (*rectius*: «1° febbraio 2007» e vedi meglio *infra*), a prescindere dalla norme del codice sospese («fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo»).

Il legislatore adotta un'espressione ineccepibile sul piano logico, quando afferma che la disposizione del codice che abroga la “Merloni” *continua comunque ad applicarsi* nonostante la sospensione parziale del codice stesso. La “Merloni”, cioè, è abrogata una volta per tutte dal 1° luglio 2006.

Tale interpretazione appare ragionevole, oltre che sul piano letterale e su quello logico, anche e soprattutto su quello ordinamentale. Nel dubbio interpretativo, appare di buon senso giuridico che si eviti una scansione di questo tipo: “Merloni” integralmente abrogata dal 1° al 12 luglio 2006; “Merloni” che riviverebbe *in parte qua* fino al 31 gennaio 2007; “Merloni” che tornerebbe ad essere integralmente abrogata dal 1° febbraio 2007.

Peraltro – all'interno del pasticcio *de quo* – ce n'è un altro, seppur marginale: la “Merloni” riviverebbe fino al «31 gennaio 2007»; il codice riprende pieno vigore per «bandi o avvisi (...) pubblicati *successivamente* al 1° febbraio 2007»; *quid juris* per il giorno del 1° febbraio 2007?

Dunque, sotto il profilo dell'interpretazione oggettiva (nel senso che l'*intentio legis* si ricava proprio e solo dalla norma quale pubblicata in Gazzetta), il principio desumibile, riepilogando, appare il seguente: *l'abrogazione della “Merloni”* («le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»), *in relazione alle norme del codice sospese* («fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo»), *continua ad applicarsi* («continuano ad applicarsi») *anche dal 13*

*luglio 2006 in poi* («per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007»).

Più sinteticamente: *nonostante la sospensione, la “Merloni” non torna comunque più in vigore*. Ancora una formulazione *ad abundantiam*, se si vuole. Ma, come si è già visto al punto n. 4), quest'enfasi non è estranea al legislatore.

d) L'altra tesi è che per «disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo» si intenda non *disposizione* (al singolare), ma si intendano proprio le «*disposizioni abrogate*» dal codice, che *tornerebbero a rivivere per il periodo della sospensione in alternativa provvisoria alle norme oggetto della sospensione medesima*.

Sulla non divisibilità di questa tesi, rispetto alle motivazioni sopra addotte, possiamo aggiungere che la reviviscenza parziale della “Merloni” – in ipotesi – avrebbe dovuto trovare fondamento in una previsione chiara ed esplicita, anche alla luce dell'art. 255 del codice: «Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante *esplicita* modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute».